



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## ORDINANZA N. 1 DEL 17/03/2020

### ORDINANZA PROROGA ABBRUCIAMENTI

**VISTO** l'art.10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n.15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n.353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi), che dispone il divieto di abbruciamento di materiale vegetale di cui all'art.162, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) su tutto il territorio regionale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo;

**VISTO** l'articolo 16, comma 1 bis della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1, che dispone che tale divieto può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura, deroga concessa al sindaco, con propria ordinanza, fermi restando i limiti e le condizioni di cui all'articolo 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale);

**ACCERTATO** che questa facoltà è stata introdotta dall'articolo 1 della Legge regionale 26 febbraio 2020, n.3, in vigore dal 12/03/2020;

**ACCERTATO** altresì che la Regione Piemonte in data 11 marzo 2020 ha revocato lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi;

**VISTI** gli articoli 50 e 54 del Decreto Legislativo 16 agosto 2000, n.267 TUEL

#### ORDINA

- Il periodo durante il quale, in assenza della dichiarazione di stato di massima pericolosità per incendi boschivi, **è consentito l'abbruciamento di residui vegetali** per un massimo 3 metri steri per ettari al giorno **è anticipato al 17 marzo 2020**, in aggiunta al periodo ordinario che va dal 1° aprile al 30 settembre di ciascun anno.
- Restano in vigore tutte le misure di cautela da adottarsi per l'attività di che trattasi

#### AVVERTE

- che per le violazioni ai disposti del presente provvedimento sono applicate le sanzioni e le pene previste dagli artt. 10 e 11 della Legge n. 353 del 21/11/2000.
- Ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.241, avverso il presente provvedimento può essere presentato, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n.1.034, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del capo III del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1.199 entro e non oltre 120 giorni dalla data di ricevimento della presente

#### MANDA

Ai competenti uffici per la regolare notifica a norma dell'articolo 137 del Codice di Procedura Civile per la pubblicazione all'Albo Pretorio ed al comando di Polizia Urbana, con invito a vegliarne la regolare esecuzione e riferire.

Il Sindaco  
Biglia Ing. Marco  
Firmato DigitalmenteF.to: